COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

IX.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Norme per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione. (821);

TROISI: Norme integrative delle disposizioni transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione delle carriere direttive. (*Urgenza*). (100);

PITZALIS ed altri: Modifica alle nome sulla promozione dei direttori di divisione e direttori di sezione e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. (999);

CASALINUOVO e BOZZI: Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili di Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (268);

NAPOLITANO FRANCESCO: Norme integrative alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero degli impiegati dichiarati idonei nei concorsi per esame speciale. (287);

PITZALIS: Organici degli ispettori e direttori di divisione del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi. (392);

PAG.

PIERACCINI ed altri: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali dello Stato. (*Urgenza*). (535);

QUINTIERI ed altri: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni dello Stato. (*Urgenza*). (866) 68

PRESIDENTE 68, 69, 70, 71, 72

BERRY, *Relatore* 70, 72

NANNUZZI 69, 70

TROISI 68

PITZALIS 70, 72

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 68, 69, 70, 71

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 70, 72

Votazione segreta:

PRESIDENTE 72

La seduta comincia alle 9.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'avanzamento a direttore di Sezione e direttore di Divisione (821); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Troisi: Norme integrative delle disposizioni transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione delle carriere direttive (Urgenza) (100); dei deputati Pitzalis ed altri: Modifica alle norme sulla promozione dei direttori di divisione e direttori di sezione e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (999); dei deputati Casalinuovo e Bozzi: Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (268); del deputato Napolitano Francesco: Norme Norme integrative alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e 10 gennaio 1957, n. 3 per l'avanzamento in soprannumero degli impiegati dichiarati idonei nei concorsi per esame speciale (287); del deputato Pitzalis: Organici degli ispettori e direttori di divisione del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditori agli studi (392); dei deputati Pieraccini ed altri: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali della Stato (Urgenza) (535); e dei deputati Quintieri ed altri: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni dello Stato (Urgenza) (866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione » e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Troisi: « Norme integrative delle disposizioni transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione delle carriere direttive »; d'iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri: « Modifica alle norme sulla promozione dei direttori di divisione e direttori di sezione e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato »; d'iniziativa dei deputati Casalinuovo e Bozzi: « Modifica dell'articolo 386 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili di Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 »; di iniziativa del deputato Napolitano Francesco: « Norme integrative alle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento in soprannumero degli impiegati dichiarati idonei nei concorsi per esame speciale »; d'iniziativa del deputato Pitzalis: « Organici degli ispettori e direttori di divisione del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditori agli studi »; d'iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni centrali dello Stato »; dei deputati Quintieri ed altri: « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni dello Stato ».

Informo gli onorevoli colleghi che il Governo ha ritirato sia per il disegno di legge che per le proposte di legge all'ordine del giorno, la richiesta di rimessione in Assemblea; pertanto la nostra Commissione dopo aver esaminato i detti progetti anche in sede referente, è nuovamente investita dell'esame, in sede legislativa, dei detti provvedimenti.

Nel frattempo, da parte del Comitato ristretto, e soprattutto a cura dell'onorevole relatore, si è provveduto alla redazione di un nuovo testo, concordato con il Governo, già distribuito agli onorevoli membri della Commissione e sul quale ritengo possiamo trovarci d'intesa di effettuare la discussione.

Non so se, dopo l'ampia discussione già svolta, occorra proseguire nella discussione generale oppure si possa passare senz'altro all'esame degi articoli.

TROISI. In qualità di proponente desidero dichiarare che accetto il testo finale proposto dal Comitato ristretto e manifestare il mio plauso per il lavoro così scrupolosamente compiuto poiché si è cercato di accogliere delle varie proposte, quello che era più consigliabile e sodisfacente.

Desidero, infine, ringraziare il Governo che con tanta sensibilità si è reso conto delle esigenze prospettate.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Il Governo non può che rimettersi al testo che è all'esame della Commissione e ringraziare l'onorevole Troisi per i lusinghieri ap-

prezzamenti fatti sull'opera fin qui svolta. Fa solo presente che con questo testo si è ritenuto formulare un provvedimento a carattere generale che non escludesse alcuna categoria.

Il Governo si dichiara pronto a dare chiarimenti su qualunque dubbio a carattere interpretativo potesse sorgere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno.

A firma degli onorevoli Nannuzzi, Luzzatto, Berry, Pitzalis, Troisi, Bozzi, è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione della Camera dei deputati, a conclusione del dibattito sul testo unificato del disegno di legge riguardante le « Modifiche alle norme di avanzamento degli impiegati della carriera direttiva »,

ritiene che analoghi provvedimenti debbano essere adottati per le altre carriere degli impiegati dello Stato e, per quanto si riferisce al ruolo aperto per le prime tre qualifiche, anche per il personale dei ruoli aggiunti,

invita il Governo

a voler predisporre apposito disegno di legge da presentare con carattere di urgenza al Parlamento ».

L'ordine del giorno di cui ho dato testé lettura rispecchia un problema che è già stato più volte agitato davanti a questa Commissione e, pertanto, io penso che una illustrazione di esso possa ritenersi superflua.

Chiedo tuttavia agli onorevoli presentatori se intendono intervenire.

NANNUZZI. La mia speranza e, credo, quella di tutti gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione, nel momento in cui sta per terminare l'*iter* del provvedimento riguardante la carriera direttiva degli impiegati dello Stato, dopo la riuscita seppur complicata sua elaborazione, è che si possa presto aggiungere a questo motivo di sodisfazione il compiacimento per la prossima approvazione di analoghi provvedimenti per gli impiegati delle altre carriere. E, questo, anche in considerazione del fatto che proprio un anno fa, da parte di deputati del mio gruppo e da parte dell'onorevole Cappugi ed altri, sono state presentate due proposte di legge, assegnate quindi alla nostra Commissione e concernenti rispettivamente: l'istituzione del ruolo aperto per le qualifiche rispettivamente di consigliere di 1ª classe, segretario, archivista, usciere capo ed agente tecnico capo (n. 187: Maglietta ed altri), e, la promozione alla terza qualifica delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario per gli impiegati dei ruoli aggiunti e ordinari (nn. 176: Cappugi ed altri).

Ora, una parte delle questioni trattate in queste proposte di legge sono state risolte con il provvedimento oggi all'ordine del giorno, ma, limitatamente alla carriera direttiva, mentre, per quanto riguarda le altre carriere e i ruoli aggiunti, e due proposte di legge restano valide.

Mi auguro quindi che quanto prima, con apposito disegno di legge presentato dal Governo o, eventualmente, con l'aggiunta di adeguate proposte d'iniziativa parlamentare che completino quelle da me citate, già elencate nell'ordine del giorno della I Commissione, si possa provvedere anche per queste altre categorie di dipendenti statali pervenendo alla approvazione di un analogo provvedimento.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo, in merito all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Nannuzzi, Luzzatto, Berry, Pitzalis, Troisi e Bozzi, fa rilevare che esso non è insensibile alla necessità e all'urgenza di trovare una soluzione ai problemi riguardanti le carriere degli impiegati statali, quando questa soluzione è specialmente suggerita da una esigenza di giustizia. Pertanto il Governo non mancherà di presentare all'occorrenza un suo disegno di legge e, qualora, come affermava l'onorevole Nannuzzi, dovesse, intervenire, a questo proposito, l'iniziativa parlamentare, esso non verrà mai meno al proprio dovere verso queste categorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Nannuzzi ed altri.

(*È approvato all'unanimità*).

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Gli articoli 162 e 163 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 162. (*Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate*). I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono resi cumulativi in un unico organico.

ART. 163. (*Promozione a consigliere di 2ª e 1ª classe*). — La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione alla qualifica di consigliere di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

«Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni a ispettore generale e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di direttore di divisione e ispettore generale e delle qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 20 per cento nel primo anno;

non più del 10 per cento nel secondo anno;

non più del 5 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno».

BERRY, *Relatore*. Desidererei prospettare qualche perplessità poiché, questo, è stato uno degli articoli che hanno richiesto maggiore impegno.

Mi riferisco al secondo comma che prevede la ripartizione nel tempo, del soprannumero del 35 per cento. Il fatto che sia stato assegnato il 20 per cento nel primo anno, il 10 per cento nel secondo e il 5 per cento nel terzo anno ha determinato perplessità in qualcuno dei membri dl Comitato ristretto.

In effetti, una precedente redazione del provvedimento, prevedeva che l'efficacia della legge si spiegasse in un quadriennio; successivamente si è ritenuto opportuno, in seguito ad osservazioni fatte da parte di alcuni membri della Commissione quando il provvedimento è stato esaminato in sede referente, di portare al primo anno il 5 per cento del quarto anno; così si è giunti al 20 per cento del primo anno. È stato fatto osservare però che il 5 per cento attribuito al quarto anno, avrebbe permesso di beneficiare di un maggior soprannumero e di concorrere con maggiore possibilità di successo alla qualifica superiore.

Ritengo che le osservazioni prospettate siano meritevoli di considerazione soprattutto per quanto si riferisce al primo anno perché si potrebbe ridurre l'onere finanziario relativo all'anno in corso.

È soltanto una perplessità che intendo prospettare.

PITZALIS. Pur riconoscendo alla osservazione prospettata un fondamento, ritengo che la ripartizione fatta sia più che idonea perché il 20 per cento del primo anno compensa quelle carriere che hanno una piramide molto pronunciata. Sarei quindi d'avviso di non emendare l'articolo.

NANNUZZI. Ritengo che il testo proposto non vada emendato; proporrei però di aggiungere al primo comma, dopo le parole «a ispettore generale e qualifiche equiparate» le parole «delle carriere normali e speciali e dei ruoli aggiunti paralleli».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è in grado di poter assicurare che nella espressione usata al primo comma dell'articolo 2 sono comprese anche le carriere speciali. Esse non sono state esplicitamente citate perché sarebbe stato pleonastico; quando si dice «tutte le carriere dello Stato» si intente comprendere anche le carriere speciali.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Qualche preoccupazione poteva sorgere per le amministrazioni autonome.

BERRY, *Relatore*. Vorrei dare un ulteriore chiarimento, l'articolo 153 fa riferimento ai quadri 82, 83 e 84 ed in essi vengono esplicitamente menzionate le carriere citate dall'onorevole Nannuzzi; il nominarle, quindi, sarebbe pleonastico.

PITZALIS. Sono d'accordo.

BERRY, *Relatore*. Desidero introdurre a verbale questa ulteriore precisazione. A seguito di richiesta di chiarimento fatta ieri dal collega Carcaterra per quanto attiene al Ministero degli esteri ed alle carriere degli archivisti, in seguito ad approfondito esame sono in condizione di dichiarare che anche questa obiezione è superata. Ciò dicasi anche per una carriera con ordinamento speciale che fa parte del Ministero degli interni, gli Archivi di Stato, del tutto particolare e che sembrava in un primo momento dovesse essere esclusa dal beneficio del soprannumero.

NANNUZZI. Mi ritengo soddisfatto se questo si intende applicabile anche all'articolo 1.

PRESIDENTE. Riguarda tutta la legge.

NANNUZZI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

«Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano sulla attuale dotazione organica complessiva delle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di divisione e qualifiche equiparate nei ruoli in cui non è prevista la qualifica di ispettore generale o equiparata, ai fini della promozione a direttore di divisione o equiparato».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Questo articolo è stato aggiunto in considerazione del fatto che vi sono carriere che finiscono ad ispettore generale ed in questo caso vi è la promozione a direttore di divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

«Al personale della pubblica sicurezza, inquadrato nella qualifica di commissario ai sensi degli articoli 73 e 74, nn. 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che ha maturato l'anzianità di tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica di commissario capo per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di commissario alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni conferite, a norma del precedente comma, ai commissari di pubblica sicurezza i quali rivestivano detta qualifica prima del 1° luglio 1956, hanno, con esclusione degli effetti economici, la stessa decorrenza delle promozioni a commissario capo disposte ai sensi dell'articolo 368, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sempreché alla data dello scrutinio previsto dal suindicato articolo gli stessi fossero in possesso dei requisiti prescritti».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

«I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti a decorrere dalla fine del triennio di cui all'articolo 2, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano, o con la loro nomina a qualifica superiore.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

«Le promozioni a consigliere di 1ª classe e qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno conferite in applicazione dell'articolo 1 agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto e nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 361 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, attribuita al vincitore dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

1°) idonei nei concorsi di merito distinto;

2°) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a direttore di sezione o qualifica equiparata secondo le norme contenute nell'articolo 368 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

«Il terzo comma dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

L'articolo 167 dello stesso testo unico è sostituito dal seguente:

(Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione):

«L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.

Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attività dell'Amministrazione cui appartengono.

Per ciascun condidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonchè all'attitudine alle funzioni superiori.

Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo va tenuto conto del profitto tratto nei corsi di perfezionamento.

Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Amministrazione ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

«Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero ».

Nei riguardi di questo articolo debbo comunicare che il Presidente della V Commissione con sua lettera mi ha comunicato che questo è il testo che deve ritenersi idoneo agli effetti delle esigenze della Commissione Bilancio.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ho già fatto in sede di Commissione Bilancio dichiaro che per la ripartizione della spesa di cui all'articolo 2, ove fossero necessarie delle variazioni di bilancio, queste variazioni saranno fatte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

PITZALIS. Per dichiarazione di voto. Voglio esprimere il più vivo compiacimento della Commissione e il più vivo gradimento per la comprensione e per la sensibilità che il Governo ha dimostrate nell'esame del provvedimento di iniziativa di vari colleghi che sono tutti benemeriti per aver voluto risolvere questioni importanti che riguardano lo sblocco delle carriere degli statali.

Ringrazio in modo particolare il Presidente per aver egli diretto i lavori non molto facili, con tanto equilibrio e con tanta sensibilità di tutti i colleghi che si sono dedicati al perfezionamento di questo provvedimento. Un particolare ringraziamento rivolgo anche, per il contributo personale da essi dato, agli onorevoli sottosegretari di Stato, Amatucci e Tesauro.

BERRY, *Relatore*. Vorrei fare in modo che il ringraziamento dell'onorevole Pitzalis, al quale mi associo, fosse rivolto anche ai quattro colleghi componenti il Comitato ristretto ed al Presidente che hanno collaborato in modo così efficace.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pitzalis e l'onorevole Berry per le loro parole e porgo i miei ringraziamenti a tutti i membri della Commissione che si sono adoperati per ottenere una soluzione sodisfacente.

Passiamo ora alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento nel testo finale elaborato e coordinato dal Comitato ristretto. Con l'eventuale approvazione di questo testo definitivo della legge, s'intendono assorbite le proposte di legge: Troisi (100); Pitzalis ed altri (999); Casalinuovo e Bozzi (268); Napolitano Francesco (287); Pitzalis (392); Pieraccini ed altri (533) e Quintieri ed altri (866).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato:

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modifiche alle norme di avanzamento degli impiegati della carriera direttiva » (821).

Presenti e votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli 21
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Berry, Bozzi, Corona Giacomo, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Lucifredi, Luzzatto, Nannuzzi, Piccoli, Pitzalis, Preziosi Olindo, Reale Oronzo, Resta, Rossi Paolo, Russo Spena, Sciolis, Sorgi, Tozzi Condivi, Troisi.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI